



PROVINCIA DI MATERA

SERVIZIO 6

NUM. 16 DEL 27-02-2026

REGISTRO GENERALE N. 298 DEL 03-03-2026

COPIA

OGGETTO: OGGETTO: PRATICA SUAP: 00116260779-31012022-1602D.P.R. N. 59/2013 - D.Lgs N. 152/06 (E S.M.I.) - AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) A FAVORE DELLA DITTA "RARO S.R.L." PER LO STABILIMENTO PER LA PRODUZIONE DI DETERGENTI E SAPONI SITO IN VIA VINCENZO ALVINO SNC Z.I. LA MARTELLA, LOTTI C43 E C44, MATERA (MT).

L'ISTRUTTORE
F.TO MARILENA VIZZIELLO

IL R.U.P.
F.TO FRANCESCO MALVASI

IL RESPONSABILE DI E.Q.

Letta la relazione del funzionario incaricato di seguito riportata:

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del **SUAP ID 4935** prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0013656 DEL 11/03/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 3978 del 11/03/2022, con la quale la ditta "Raro S.r.l." ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per lo stabilimento di produzione di detersivi e saponi sito in Via Vincenzo Alvino snc - Z.I. La Martella, Lotti C43 e C44, Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che il gestore ha presentato la suddetta domanda di AUA per lo Stabilimento per la produzione di detersivi e saponi sito in Via Vincenzo Alvino snc – Z.I. La Martella, Lotti C43 e C44, Matera (MT);

CONSIDERATO che i titoli abilitativi di competenza dell'Ente, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione relativa agli **scarichi di acque reflue** che recapitano in pubblica fognatura;
- autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n.152;
- comunicazione **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il Decreto Legislativo n.165 del 30 marzo 2001, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e le successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "*Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati*" e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come *terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69"* (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la D.G.R. n.492/19 di aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di dell'Autorizzazione Unica Ambientale approvato con D.G.R.N.689/2016;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 “*Legge quadro sull'inquinamento acustico*”;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: “*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.)
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
 - c) riferimenti ad impianti similari, già autorizzati alle emissioni in atmosfera con parere favorevole del C.R.I.A.;

CONSIDERATO

- che con Legge Regionale n. 49 del 06/11/2015 recante “Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 aprile 2014 n.56 e s.m.i.” all'art.3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272, commi 1 e 2 del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.;
- che i soggetti competenti individuati per il procedimento in esame sono i seguenti:
 - ✓ **COMUNE DI MATERA:**
 1. per le competenze specifiche inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001;
 2. per il parere ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, coordinandosi con l'ASM competente;
 3. per il nulla osta di cui all'art. 8, commi 4 o 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 per la tutela dell'inquinamento acustico.
 - ✓ **A.R.P.A.B.** - Servizio Aria, per le competenze relative alla prevenzione/monitoraggio in materia ambientale, nonché alla scelta dei metodi di prelievo ed analisi ai sensi dell'art.271, c.17, del D.Lgs. n.152/06 e ss.mm.ii.;
 - ✓ **E.G.R.I.B.** in quanto soggetto interessato alla gestione degli scarichi;
 - ✓ **ASM di MATERA**, U.O.C. Igiene e Sanità pubblica, per le competenze in materia della salute pubblica, ai sensi degli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934 (si richiede in particolare di specificare eventuali prescrizioni finalizzate alla tutela della salute dei lavoratori e della popolazione potenzialmente coinvolta dagli impatti causati dall'attività produttiva);
 - ✓ **CSI di Matera**, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, in quanto soggetto gestore del sito, Area Industriale “La Martella”, e pertanto, per le competenze specifiche inerenti gli aspetti urbanistici ed edilizi di cui al D.P.R. n. 380/2001.

PRESO ATTO che l'istruttoria svolta dall'Ufficio Ambiente in merito alla proposta progettuale della Società “Raro S.r.l.” è emerso quanto segue:

- Con l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP, prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0013656 DEL 11/03/2022, acquisita al protocollo dell'Ente con il prot. n. 3978 del 11/03/2022, con la quale la ditta “Raro S.r.l.” ha presentato richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A) per lo

stabilimento di produzione di detersivi e saponi sito in Via Vincenzo Alvino snc – Z.I. La Martella, Lotti C43 e C44, Matera (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

- con nota del 29/03/2022 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 5127 del 30/03/2022, il Comune di Matera rilasciava Nulla osta ex Legge n. 447/1995 e s.m.i art. 8 comma 4 e 6;
- con nota prot. n. 911/SII del 14/03/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 5313 del 20/03/2023, l'EgriB, Direzione Servizio Idrico Integrato, ha avanzato richiesta di chiarimenti e integrazioni documentali;
- con nota di Aprile 2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 6933 del 16/04/2023, la Ditta "RaRo S.r.l.", ha trasmesso documentazione in risposta alla richiesta di integrazioni da parte dell'EgriB;
- con nota del 10/05/2023 attraverso il Suap, prot. n. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0036262 del 10/05/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia ai nn. 8694 e 8697 del 10/04/2023, la Ditta "RaRo S.r.l.", ha trasmesso documentazione integrativa;
- la Provincia di Matera, con prot. n. 008442 del 08/05/2023, ha indetto la Conferenza di Servizi in conformità a quanto stabilito dall'art. 4, comma 7, del D.P.R. n. 59/2013 e dall'art. 14 della Legge 07/08/1990, n. 241 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona (senza riunione), convocandola per il giorno 19 giugno 2023, e chiedendo la partecipazione dei soggetti competenti di cui sopra;
- con nota prot. n. 47234/2023 del 16/05/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 9132 del 16/05/2023, il Comune di Matera, Settore Manutenzione Urbana, chiedeva all'ASM il proprio parere sugli aspetti di insalubrità della Ditta;
- con nota prot. n. 7495/2023 del 19/05/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 9521 del 19/05/2023, l'ArpaB, Ufficio Aria, ha avanzato richiesta di integrazioni documentali;
- con nota di Giugno 2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 11224 del 12/06/2023, la Ditta "RaRo S.r.l.", ha trasmesso documentazione in risposta alla richiesta di integrazioni da parte dell'ArpaB;
- con nota prot. n. 9632/2023 del 16/06/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 11752 del 16/06/2023, l'ArpaB, Ufficio Aria – Controlli e verifica emissioni, Valutazione della qualità dell'aria, ha prodotto il proprio contributo specialistico;
- con nota prot. 15369 del 03/08/2023 questa Provincia chiedeva alla Ditta "Raro S.r.l." di predisporre un Piano di Gestione Solventi;
- con nota prot. n. 2281 del 08/08/2023 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 15704 del 09/08/2023, l'EgriB, Direzione Servizio Idrico Integrato, ha espresso il proprio parere favorevole;
- con nota acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 17357 del 11/09/2023, la Ditta "RaRo S.r.l.", ha trasmesso documentazione in risposta alla richiesta di integrazioni, circa il Piano dei Solventi, da parte di questa Provincia;
- con nota n. 29586 del 27/06/2025 acquisita al protocollo di questa Provincia al n. 13269 del 01/07/2025, l'ASM esprimeva il proprio parere favorevole per quanto di competenza.

PRESO ATTO delle autocertificazioni e/o dei pareri di legge espressi dagli Enti, appresso riportati:

- Nulla osta ex. Legge n. 447/1995 e s.m.i art. 8 comma 4 e 6 da parte del Comune di Matera, di cui la nota SUAP del 30/03/2022 acquisita al protocollo provinciale in pari data al prot. n. 5127;
- Parere **EGRIB** prot. n. 2281 del 08/08/2023 acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. n. 15704 del 09/08/2023 con le indicazioni e prescrizioni ivi contenute;
- parere **ARPAB** prot. G.0009632/2023 del 16/06/2023 acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. 11762 del 16/06/2023 con cui, in relazione alla tematica "aria" riporta le indicazioni e prescrizioni richieste;
- parere **ASM** prot. n. 29586 del 27/06/2025 acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. n. 13269 del 01/07/2025, con cui esprimeva il proprio parere favorevole.

PRESO ATTO inoltre

- che il Comune di Matera per gli aspetti urbanistici ed edilizi e il Consorzio Asi, nel termine previsto nella citata convocazione della Conferenza di Servizi, non hanno fatto pervenire il parere di competenza

richiesto e che quindi, a norma dell'art. 14 bis comma 4 della Legge 241/1990 (e s.m.i.), la mancata comunicazione entro il termine equivale ad assenso senza condizioni;

RITENUTO di poter accogliere la domanda di Autorizzazione unica Ambientale (AUA) presentata dalla Ditta "Raro S.r.l.", sulla base delle seguenti informazioni e considerazioni:

Lo stabilimento della società "Raro S.r.l." svolge le attività di "produzione di detersivi e saponi" sito in Via Vincenzo Alvino snc – Z.I. La Martella, Lotti C43 e C44, Matera (MT).

DESCRIZIONE DEL CICLO PRODUTTIVO

La ditta RARO S.r.l. è un'azienda produttrice di detersivi, detergenti, disinfettanti liquidi per superfici e dispositivi medici destinati ai macrosettori sanitario, alberghiero, della ristorazione e delle lavanderie industriali, nonché destinati al trattamento delle acque reflue e di balneazione, delle industrie zootecniche, alimentari, della pulizia auto e della cosmesi. A tale attività principale si affianca quella secondaria della commercializzazione di prodotti ausiliari quali carta, polietilene a bassa ed alta densità, prodotti chimici industriali, attrezzature ed accessori di macchine per la pulizia.

Lo stabilimento in progetto sarà in grado di fornire i prodotti summenzionati con lavorazione per lotti, con l'utilizzo di reattori di miscelazione a volume confinato e costante, in grado di far reagire miscele liquide e soluzioni in una o più fasi, a caldo e a freddo, secondo la richiesta di forniture; tale processo controllato di miscelazione avverrà in 3 reattori distinti, affinché si possano produrre prodotti diversi per differenti settori merceologici.

Lo stabilimento è funzionalmente suddiviso in aree distinte, a seconda dell'attività prevista, e si compone di:

- area 1 depositi esterni sotto tettoia,
- area 2 reparto produzione disinfettanti - presidio medico,
- area 3 produzione detersivi e detergenti,
- area 4 deposito,
- area 5 preparazione ordini - magazzino pezzi di ricambio macchine,
- area 6 uffici piano terra - show room e area didattica - uffici primo piano,
- locali tecnici.

Il ciclo produttivo ha inizio dall'approvvigionamento delle materie prime liquide e/o in polvere per la preparazione delle soluzioni da immettere nei reattori; le materie prime di uso più frequente sono i tensioattivi, i saponi, le basi, gli acidi, i Sali, i glicoli, i solventi organici, i perossidi organici ed inorganici; sono utilizzate anche piccole quantità di additivi, profumi, coloranti, conservanti, oltre agli ossidanti quali l'ipoclorito di Sodio ed il perossido d'Idrogeno; gli alcoli denaturati, ad una concentrazione superiore al 60 % in volume, saranno sia impiegati nel ciclo produttivo e sia commercializzati; nel ciclo produttivo è previsto anche l'utilizzo di sali di Cloro e Zolfo comburenti.

Le materie prime allo stato liquido saranno approvvigionate con autocisterne ed accumulate in serbatoi, le altre saranno stoccate in big bags e fusti; al fine di scongiurare possibili interazioni tra le materie prime a seguito di possibili sversamenti accidentali, le modalità del loro confinamento saranno disposte in base alle caratteristiche tecniche e di sicurezza ed alla natura delle sostanze in esse contenute; in particolare, saranno realizzate aree dedicate con scaffalature di altezza superiore ai 5 metri e destinate a:

- materie prime infiammabili in area 1 depositi esterni - zona A,
- materie prime esclusivamente dedicate ai prodotti disinfettanti in area 4 deposito generale - zona O,
- specie acide posizionate in area 1 depositi esterni - zona I ed in area 4 deposito generale - zona I;
- specie basiche in area 4 deposito generale - zona L,
- le sostanze Infiammabili saranno posizionate in area 1 depositi esterni - zona A, le comburenti in area 1 - zone D1 ed E1.

I prodotti finiti saranno confinati in fusti o taniche a tenuta e depositati nell'area 4 deposito generale, adottando i medesimi criteri tecnici e di sicurezza per lo stivaggio delle materie prime ed utilizzando scaffalature con altezze superiori ai 5 metri; in particolare, saranno realizzate apposite aree per:

- detersivi e detergenti liquidi ed in polvere in area 4 deposito generale - zone B, Q, U, P, V, AB, S, R, Z, AC, C, D2 ed E2,

- disinfettanti in area 4 deposito generale - zona T,
- sostanze insettorepellenti in area 4 deposito generale - zona T.

Inoltre, la ditta dispone di una linea di produzione di diluenti e prodotti in bombolette spray con propellente costituito da miscele di butano/propano, destinata alle lavanderie (appretti, coloranti per pelli, profumatori per abiti) ed alla pulizia per uso domestico (attiva e blocca polvere e lucidatori per legno); infine, i materiali per il confezionamento e l'imballo saranno allocati in parte sotto la tettoia delle materie prime ed in parte nel deposito generale.

Il ciclo produttivo è distinto per aree e tipo di miscela:

la produzione di **detersivi e detergenti** avrà luogo nell'area 3 ove saranno disposti 4 reattori da 1.000, 1.500, 2.500 e 5.000 litri, 1 sistema di confezionamento ed 1 miscelatore; i reattori di produzione, a coppie, saranno interconnessi con sistemi di tubazioni che permetteranno il trasferimento reciproco del loro contenuto, necessario in alcuni processi di produzione che prevedono differenti pre-miscelazioni, potendo in seguito completare la fase produttiva in uno di essi; le materie prime saranno introdotte, tramite passi di mano ermetici, in reattori d'acciaio dotati di agitatori meccanici ad albero, sfiati, prese campione, bocchelli e strumentazione di controllo; in corrispondenza della testa dei reattori saranno posizionate bilance analitiche per il dosaggio delle materie prime e lavelli per il lavaggio di strumenti ed attrezzi, con scarichi collegati all'impianto di depurazione; i reattori di produzione avranno agitatori con motoriduttori, serpentine esterne per il controllo della temperatura e sistemi gravimetrici con predisposizione sequenziale che attiveranno tutte le funzioni di processo; il ciclo produttivo si completerà di ulteriori apparecchiature ausiliarie per la preparazione e la movimentazione di materie prime e prodotti che saranno caricate tramite linee di caricamento, tramogge o con trasporto pneumatico, se granulari solide; tutti i caricamenti di materie prime dalle autocisterne ai serbatoi di stoccaggio e, da questi ultimi ai miscelatori, saranno effettuati mediante pompe di differente tipo e dimensioni, in funzione dei fluidi da trasportare e delle condizioni operative di processo; tutta l'area di produzione sarà dotata di sistemi di drenaggio che convogliano le acque di lavaggio e di raccolta in una vasca dalla quale saranno prelevate per essere inviate all'impianto di trattamento; per l'area di deposito esterna, sotto tettoia, sarà predisposto un cordolo perimetrale di contenimento; i prodotti ottenuti saranno inviati in cisternette di stoccaggio provvisorio e, successivamente, da queste a sistemi di packaging la cui tipologia e capacità dipenderanno dalle esigenze specifiche riguardanti i volumi programmati in giacenza; in alternativa, direttamente ai sistemi di packaging; il ciclo produttivo dei detersivi in polvere consta di una miscelazione meccanica delle materie prime a freddo che saranno caricate in un miscelatore a vite conica manualmente e, dopo il rimescolamento e l'omogeneizzazione, saranno scaricate e confezionate. Le materie prime utilizzate per questo tipo di produzione saranno le seguenti: tensioattivi, sali basici, sali acidi, idrati alcalini, cariche minerali inerti, triplofosfati, zeoliti, sali alcalini di acidi deboli organici, candeggianti ottici, in rarissimi casi additivi sanificanti a base di cloro organico con molecole a due atomi di Carbonio.

la produzione di **disinfettanti** avrà luogo nell'ambiente dell'area 2 officina presidio medico ad uso esclusivo, opportunamente compartimentato dal resto dell'insediamento, al fine di evitare contaminazioni; l'ambiente è stato progettato per essere conforme alle disposizioni del Ministero della Salute in materia ed ha al suo interno 1 reattore dedicato alla produzione dei disinfettanti da 2.000 litri ed 1 sistema di confezionamento.

la produzione di **sostanze insettorepellenti** avrà luogo all'interno dell'officina presidio medico con un reattore dedicato da 2.000 litri ed 1 sistema di confezionamento.

la produzione di **diluenti e prodotti in bombolette spray** per lavanderie e pulizia ad uso domestico sarà terminata con l'imbottigliamento presso altre aziende; il prodotto finito ritornerà alla ditta RaRo per la distribuzione.

La produzione è di tipo batch ed associata a ciascun lotto di produzione che identificherà univocamente un prodotto finito e che sarà associato ad una ricetta che riporterà:

- il tipo e la quantità delle materie prime da impiegare,
- le apparecchiature ed i sistemi impiegati quali agitatori, sistemi di imballaggio, serbatoi,
- il procedimento di produzione e di carico delle materie prime, le fasi ed i tempi di lavorazione,
- i parametri di esercizio,

- i parametri qualitativi del prodotto finale.

Per il controllo e la gestione della produzione sarà impiegato un PLC che gestirà le apparecchiature di processo in modo da permettere il funzionamento semiautomatico di ogni ciclo di lavorazione; tuttavia, considerato il vasto numero delle ricette di produzione che verranno gestite e l'ampia tipologia delle materie prime introdotte nel ciclo di produzione, il caricamento delle materie prime avverrà manualmente ed il controllo automatico si limiterà alle seguenti funzioni:

1. assegnazione del lotto univoco di produzione,
2. carico automatico dell'acqua di processo, misura e registrazione della quantità introdotta,
3. avvio automatico dell'agitatore, ove necessario,
4. controllo della temperatura mediante invio vapore nel tubo camicia,
5. controllo della temperatura mediante invio acqua di raffreddamento nel tubo camicia,
6. aggiunta manuale di altre materie prime, misura e registrazione delle quantità introdotte nel reattore di miscelazione,
7. temporizzazione automatica con segnalazione del completamento di ogni singola fase.

I miscelatori saranno dotati di idonea strumentazione di linea per il rilievo e il controllo di alcuni parametri di processo, quali la temperatura delle miscele e il loro pH, indispensabili per la loro corretta conduzione; altri sistemi ausiliari che saranno connessi ai PLC sono la produzione dell'acqua di processo, la produzione dell'aria compressa, la produzione di acqua calda e l'impianto di depurazione delle acque reflue; anche tutti gli agitatori, le pompe e le valvole di sezionamento fisse degli impianti dovranno poter essere controllate in manuale dal PLC.

VALUTAZIONI

Sulla scorta dei documenti tecnici presentati dalla Società richiedente e delle successive integrazioni documentali pervenute all'Ente Provincia (piano di gestione dei solventi richiesto, ma non rientrante nell'art. 275 e nell'elenco delle attività produttive elencate nella Parte II dell'Allegato III alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) cui l'articolo rimanda) ma, soprattutto, in seguito ad opportuno sopralluogo, lo scrivente ha potuto valutare le emissioni convogliate in atmosfera della ditta "RARO S.r.l." puntualmente rispetto alle numerose sostanze utilizzate nel ciclo produttivo e con più oculatezza rispetto alle interazioni chimiche che esse possono produrre, ritenendo non esaustive le indicazioni del Proponente in merito alla natura degli inquinanti da ricercare negli autocontrolli periodici e relativi limiti. Dal sopralluogo è emerso che solo eventuali esalazioni organiche volatili, acide, basiche, glicoliche, fosfatice ed ossidative possono prodursi dal caricamento, esclusivamente in fase d'introduzione dai passi di mano nei reattori di acciaio ermetici, delle soluzioni liquide di tali specie. Le esalazioni, dovute all'introduzione di tali specie chimiche in soluzione acquosa nei passi di mano dei reattori, sono aspirate da 3 piccole cappe circolari del diametro di 50 cm, agganciate a bracci aspiranti mobili che convogliano in una efficiente rete di captazione che ha come terminale il condotto **E1** da 250 mm. In relazione a quanto specificato sopra, i sali elencati a pag. 27 della R.T. del proponente (Rev 00 datata marzo 2022) sono già introdotti in fase liquida nei passi di mano dei reattori ed è quindi oltremodo inappropriato considerarle sostanze polverulente; in base a tali considerazioni e sulla base delle verifiche summenzionate si ritiene, rispetto alla valutazione presentata dal proponente, di escludere la misura delle *polveri totali convogliate*, ai sensi della norma UNI EN 13284-1:2017. Si ritiene che anche l'Ammoniaca gassosa (NH₃) non vada ricercata perché all'interno di sali quaternari di Ammonio miscelati in fase liquida; eventuali sue esalazioni sono comunque considerate nei limiti dei vapori alcalini prescritti. Viceversa, è opportuno considerare la volatilità di alcune specie chimicamente aggressive che necessiterebbero di un monitoraggio in emissione convogliata, anche al fine di verificarne la concentrazione che potrebbe sussistere negli ambienti di lavoro confinati ove sono collocati i reattori, per la salvaguardia e la salute degli operatori e la salubrità dell'aria da essi inalata, ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81.

VISTI il parere tecnico reso dal Dott. Pietro DE LUCIA e la proposta di provvedimento resa dall'Ing. Vincenzo RIZZELLO, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento;

RITENUTO, pertanto, che sussistono i presupposti amministrativi e tecnici per poter procedere al rilascio del provvedimento di AUA a favore della Ditta "Raro S.r.l.", sulla scorta dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato resa nella predisposizione del presente atto e dei pareri acquisiti, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e D.P.R. n. 59/2013;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

DATO ATTO della regolarità tecnica e della correttezza amministrativa del presente provvedimento;

Il sottoscritto Responsabile di E.Q. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo;

Tutto ciò premesso si propone al Dirigente l'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);

IL RESPONSABILE DI E.Q.
F.to Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per essere approvata;
- 2) **la conclusione positiva** della conferenza di servizi decisoria art. 14 comma 2 della legge 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;
- 3) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3 comma 1 a favore della Ditta "**Raro S.r.l.**", relativa alle emissioni prodotte dallo stabilimento di "produzione di detersivi e saponi sito in Via Vincenzo Alvino snc – Z.I. La Martella, Lotti C43 e C44, Matera (MT), Foglio di mappa n. 65 particella 2362 per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1, lettera:
 - a) autorizzazione relativa agli **scarichi di acque reflue** che recapitano in pubblica fognatura;
 - c) autorizzazione alle **emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - e) comunicazione **nulla osta acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera a) del D.P.R. n. 59/2013 – **AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO**, con riferimento al Parere Egrib come di seguito riportato:

Si rilascia parere tecnico favorevole a scaricare le acque reflue rivenienti:

✓ Dal ciclo produttivo dell'attività di produzione saponi detergenti e agenti organici tensioattivi, precedentemente trattate, separate da quelle dei servizi nella rete fognaria del comune di Matera con recapito finale il depuratore comunale sito in Loc. La Martella gestito da Acquedotto Lucano;

✓ da dilavamento piazzale, precedentemente trattate, nella rete fognaria acque bianche del comune di Matera;

e con le seguenti prescrizioni:

- attenersi a tutto quanto prescritto dalle norme di settore in termini di gestione degli impianti di depurazione e scarichi in pubblica fognatura (D.Lgs 152/2006, D.Lgs 25/8/200; L.R.n. 3 del 17.01.1994 e s.m.i.),
- rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato5 D.Lgs 152/2006 e s.m. i;
- rispettare i limiti previsti dalla Tab. III allegato5 D.Lgs 152/2006 e s.m. i la colonna scarico in acque superficiali per lo scarico delle acque di dilavamento piazzale;
- rendere accessibile lo scarico per il campionamento, da parte degli organi preposti al controllo, ai sensi dell'articolo 101, comma 3, del D.Lgs. n.152/2006;
- consentire al personale delle autorità competenti al controllo, al Gestore Acquedotto Lucano S.p.A e al Gestore delle rete fognaria acque bianche, di effettuare tutte le ispezioni che si ritengono necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi dell'art. 128 del D.Lgs 152/2006;
- inviare, a questo Ente e ai Gestori con periodicità semestrale, fermo restando le operazioni di controllo delle autorità preposte, un certificato di analisi delle acque reflue dell'opificio rilasciato dall'ArpaB, o da un laboratorio autorizzato, da cui si evinca che i parametri rilevati rientrano nei limiti definiti dalla tabella 3 dell'allegato 5 del D.Lgs 152/2006, qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione a questo Ente ed ai Gestori;
- i parametri di Tabella 3 (Allegato 5 alla parte III) da controllare, per le acque tecnologiche sono quelli che l'attività in oggetto può scaricare in fognatura: PH, COD, SST, AZOTO AMMONIACALE, CLORURI, TENSIOATTIVI TOTALI, IDROCARBURI TOTALI, SOLVENTI CLORURATI, SOLVENTI AROMATICI, ALLUMINIO, ARSENICO, CADMIO, CROMO, CROMOVI, FERRO, MANGANESE, NICHEL, PIOMBO, RAME, ZINCO, BARIO, SELENIO, BORO E STAGNO;
- comunicare, all'Egrib, qualsiasi modifica da apportare allo scarico che comporta la richiesta di un nuovo parere;

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 – **EMISSIONI IN ATMOSFERA**, tenuto conto del parere espresso dall'ArpaB, prot. G.0009632/2023 del 16/06/2023, acquisito al Prot. Prov. con nota SUAP prot. 11762 del 16/06/2023, si prescrive quanto segue:

QUADRO PRESCRITTIVO

EMISSIONI CONVOGLIATE

- a) I valori limite di emissione che devono essere rispettati sono quelli contenuti nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata** e facente parte integrante del presente provvedimento autorizzativo;
- b) eventuali variazioni della concentrazione degli inquinanti, che superino il valore limite di concentrazione autorizzato e presente nella **Tabella riassuntiva delle emissioni di seguito riportata**,

devono essere comunque tali da non superare il valore del flusso di massa, calcolato come prodotto della portata dell'effluente gassoso secco per il limite di concentrazione;

- c) dovranno essere garantite condizioni termo-igrometriche, acustiche e luminose idonee per i lavoratori durante i turni di lavoro; in particolare dovranno essere garantiti i ricambi di aria minimi secondo la norma UNI 13779:2005 - almeno 36 m³/ora a persona;
- d) i sistemi di abbattimento degli inquinanti dovranno essere mantenuti secondo le indicazioni fornite dai rispettivi costruttori (libretti d'uso/manutenzione o assimilabili) e, in assenza di tali indicazioni, dovranno essere mantenuti con frequenza almeno semestrale;
- e) l'autorità competente per il controllo è autorizzata ad effettuare presso lo stabilimento tutte le ispezioni che ritenga necessarie per accertare il rispetto dell'Autorizzazione Unica Ambientale; il gestore fornirà a tale autorità la collaborazione necessaria per i controlli, anche svolti mediante attività di campionamento, analisi, raccolta di dati ed informazioni, funzionali all'accertamento del rispetto delle prescrizioni;
- f) Il gestore assicura, in tutti i casi, l'accesso in condizioni di sicurezza, anche sulla base delle norme tecniche di settore, ai punti di prelievo e di campionamento;
- g) il condotto che emette in atmosfera e che convoglia gli effluenti in uscita dai bracci delle cappe mobili dovrà essere provvisto di porta di misurazione (tronchetto di prelievo) dotato di opportuna chiusura (a baionetta, a vite o controflangia cieca) per il campionamento e la successiva quantificazione degli inquinanti; esso non necessita del controllo dell'isocinetismo per il loro campionamento e, di conseguenza, sarà consentito accedere al flusso emissivo del condotto, per gli inquinanti considerati, mediante tronchetto di prelievo regolamentato dal metodo UNICHIM n° 422 del tipo A o B;
- h) il punto di prelievo dell'effluente (porta di misurazione), dovrà essere agevolmente raggiungibile e dovrà esserne garantita l'accessibilità in modo da consentire il campionamento degli inquinanti prescritti senza difficoltà operative ed essere posto tra 120 e 150 cm al di sopra della superficie della piattaforma di lavoro, in modo tale da consentire al personale di operare secondo le esigenze della norma *UNI EN 15259* e secondo il dettato normativo di sicurezza in materia di lavoro (D.Lgs. n° 81/08);
- i) affinché siano rispettate condizioni di flusso omogeneo all'interno del condotto durante il campionamento, il piano di misurazione del condotto stesso dovrà essere posizionato il più lontano possibile da ogni forma di disturbo in grado di produrre una variazione nella direzione del suo flusso; il tronchetto di prelievo (porta di misurazione) dovrà essere posto in un tratto rettilineo del condotto pari a 5 diametri idraulici a monte ed almeno 2 diametri idraulici a valle di qualsiasi deformazione del condotto stesso (curve, aspiratori, restringimenti, silenziatori ecc.) o, quando questo non sia possibile per difficoltà costruttive o di accesso, nel punto centrale del tratto rettilineo più lungo possibile; le misure saranno eseguite sulla sezione trasversale del condotto con forma e superfici costanti;
- j) il condotto dovrà essere identificabile univocamente mediante apposita targa ben visibile a distanza con apposta la stessa sigla alfanumerica attribuita nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, per non ingenerare confusione sull'attribuzione del tipo di emissione in atmosfera;
- k) predisporre che l'ubicazione del condotto e la quota dell'emissione dell'aeriforme siano conformi a quanto contenuto nei regolamenti comunali e/o alle prescrizioni impartite dalle autorità territoriali competenti in materia igienico-sanitaria e la direzione del flusso emissivo allo sbocco sia verticale verso l'alto, al fine di favorire la corretta dispersione degli inquinanti;
- l) l'effluente, che dovrà rispettare i valori limite di concentrazione in emissione degli inquinanti indicati nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*, sarà riferito al periodo di normale funzionamento degli impianti (esclusi i periodi di avviamento, arresto e guasti); tali limiti saranno rapportati ai volumi di effluente gassoso secco, riferito alle condizioni normali di temperatura e pressione per gli aeriformi convogliati (0 °C - 273 K e 101325 Pa);
- m) **non saranno accettati autocontrolli emissivi senza i dati della caratterizzazione dell'effluente gassoso dal condotto E1;**

- n) si dovrà dare comunicazione a questo Ufficio della data di **messa in esercizio** dello stabilimento; la **messa a regime degli impianti** dovrà essere comunicata non oltre 30 giorni dalla data di messa in esercizio dello stabilimento;
- o) eseguire, nell'arco di dieci giorni dalla data di messa a regime degli impianti, 2 determinazioni intervallate di 5 giorni una dall'altra, di tutti gli inquinanti prescritti per il condotto **E1** e considerati nella *Tabella riassuntiva delle emissioni*;
- p) gli autocontrolli analitici successivi al primo doppio ciclo di campionamenti saranno eseguiti con periodicità pari a mesi **sei (6)**;
- q) comunicare alla Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Matera, competenti per territorio ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.), i dati relativi alla misura delle emissioni riscontrati nel primo e nei successivi autocontrolli;
- r) **tali dati dovranno essere trasmessi con certificati firmati da chimico abilitato ed iscritto all'albo; saranno accettati "rapporti di prova" solo se (1) il soggetto che esegue il campionamento è il medesimo che esegue le analisi, (2) se tale documento è corredato di un giudizio analitico e se (3) sia fatta esplicita dichiarazione al suo interno che quanto analizzato è rappresentativo di almeno un'ora di funzionamento degli impianti in condizione di pieno regime;** non sussiste, infatti, un'automatica equivalenza tra "rapporti di prova" e "certificati d'analisi" sulla scorta delle sostanziali differenze rilevabili tra gli stessi in termini di contenuto, funzione e responsabilità assunta da chi li sottoscrive (CNC 057/12/cnc/fta del 27/01/2012). Poiché il rapporto di prova consiste esclusivamente e semplicemente nell'analisi del campione e nell'attestazione del risultato raggiunto, è necessario produrre la certificazione analitica, la quale richiede che un soggetto che assuma la responsabilità del campionamento e della preparazione del campione dovrà risponderne circa la rappresentatività, l'origine e la provenienza del campione prelevato;
- s) la data fissata per gli autocontrolli sulle emissioni con periodicità semestrale deve essere comunicata almeno **15 giorni prima** alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- t) annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure;
- u) qualora i riscontri analitici della misura degli inquinanti prescritti superino i limiti di concentrazione e/o flusso di massa indicati dalla *Tabella riassuntiva delle emissioni*, ne sarà data comunicazione alla Provincia di Matera - Settore III - Ufficio Ambiente ed all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.)

CAMPIONAMENTO DELL'EFFLUENTE CONVOGLIATO IN ATMOSFERA, ai sensi dell'Art. n° 271, comma 17 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

- a) Per quanto attiene alla **sicurezza per l'accessibilità delle misure**, si dovrà applicare quanto indicato dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 per la fase operativa, tecnico-strumentale e logistica del campionamento, secondo la tutela della sicurezza degli operatori delle misure;
- b) attenersi all'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i. per quanto attiene ai: "*Criteri per i controlli e per il monitoraggio delle emissioni*";
- c) per la verifica della **conformità delle emissioni convogliate** si farà riferimento all'*Allegato VI, punto 2, comma 2.3 alla Parte Quinta del D.Lgs 3 aprile 2006, n° 152 e s.m.i.*;
- d) per la **strategia di campionamento** ed i criteri di valutazione ed identificazione delle fonti emissive si terranno presenti le indicazioni contenute nel Manuale UNICHIM n° 158/88;
- e) per la misura dei **parametri di caratterizzazione** dell'effluente (velocità, portata, pressione e temperatura) nelle **emissioni convogliate**, si dovrà applicare la norma UNI EN 16911-1:2013 e le linee guida per la sua applicazione (UNI CEN/TR 17078);
- f) per la determinazione degli **acidi inorganici nell'emissione convogliata**, si potrà applicare la norma NIOSH 7903 Issue 2 del 15/08/94, versione revisionata il 15 luglio 2015;

- g) per la misura del Carbonio Organico Totale **C.O.T.** come espressione delle Sostanze Organiche Volatili **S.O.V.** nelle **emissioni convogliate** si applicherà la norma UNI EN 12619:2013 come sommatoria delle Specie Organiche Volatili rilevate;
- h) per la determinazione dell'**acido formico** nell'**emissione convogliata**, si potrà applicare la norma NIOSH 2011 Issue 1 del 15/08/94;
- i) per la determinazione dei vapori alcalini di **idrossido di Sodio e Potassio** nell'**emissione convogliata**, si potrà applicare la norma NIOSH 7401 Issue 2 del 15/08/94;
- j) per gli **alcoli** ed i **glicoli** si potrà applicare la norma UNI CEN TS 13649:2015 per l'identificazione e la quantificazione di tali specie come singoli composti organici gassosi.

Tabella riassuntiva delle emissioni

Ditta: **RARO S.r.l.**

Localizzazione: Via Vincenzo Alvino s.n.c., zona industriale "La Martella" - Matera (MT).

Tipo di attività: produzione di detersivi, detergenti, disinfettanti liquidi per superfici e dispositivi medici.

PUNTI DI EMISSIONE	FONTE EMISSIVA	CARATTERISTICHE FISICHE DEL CONDOTTO				INQUINANTI	VALORI LIMITE DA RISPETTARE		NOTE
		Portata massima Nm ³ /h	Altezza da terra [1] metri	Diametro mm	Sezione m ²		Concentrazione mg/Nm ³	Flusso di massa g/h	
E1	Passi di mano: introduzione delle specie acide nei REATTORI DI MISCELAZIONE	1.800	8,0	250	0,049	Acidi cloridrico HCl , fosforico H₃PO₄ , nitrico HNO₃ , solforico H₂SO₄	30	54	Valore come da Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., Parte II, Punto 3, Tabella C, Classe III (<i>composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapore, esclusi clorocianuro e fosgene, espressi come HCl</i>). Il limite è riferito alle singole specie e non alla loro somma.
	Passi di mano: introduzione delle specie acide nei REATTORI DI MISCELAZIONE					Acido formico HCOOH	20	36	Valore come da Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., Parte II, Punto 4, Tabella D, Classe II.
	Passi di mano: introduzione delle specie acide nei REATTORI DI MISCELAZIONE					Composti organici volatili C.O.V. espressi come C.O.T.	50	90	Valore assimilato alla lettera q) - fasi lavorative E, F - dell'Allegato I al D.P.R. 13 marzo 2013, n° 59.
	Passi di mano: introduzione delle specie acide nei REATTORI DI MISCELAZIONE					Idrossido di Potassio KOH di Sodio NaOH	10	18	Limite valutato in base al criterio dettato dalla D.G.R. n° 3340 del 28/12/99, All. 1, punto 1, comma 1b (<i>riferimenti ad impianti similari</i>) ed in base alla preponderanza delle sostanze basiche utilizzate nelle fasi di miscelazione.
	Passi di mano: introduzione delle specie acide nei REATTORI DI MISCELAZIONE					Butilen glicole C₄H₁₀O₂ Propilen glicole C₃H₈O₂	150	270	Valore come da Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., Parte II, Punto 4, Tabella D, Classe III. Il limite, riferito alle singole specie e non alla loro somma, per il butilen glicole è assimilato a quello del propilen glicole.
	Passi di mano: introduzione delle specie acide nei REATTORI DI MISCELAZIONE					Etanolo C₂H₆O	600	1.080	Valore come da Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., Parte II, Punto 4, Tabella D, Classe V.

NOTE

[1] l'altezza del condotto è riferita al suolo.

con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera e) del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO**

1. il Comune di Matera ha definito la classificazione acustica del territorio con Delibera C.C. n. 31/1996 - *Adozione del Piano di Classificazione Acustica del Comune di Matera*. In seguito alla classificazione acustica del territorio da parte del comune a ciascuna zona vengono assegnati i valori limiti definiti dal DPCM del 14/11/1997 (fatta salva la facoltà di comuni che presentano un particolare interesse paesaggistico ambientale e turistico di definire valori limite inferiori);
2. nella tabella successiva sono riportati i valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente (Leq dB (A)) relativi alle classi di destinazione d'uso del territorio di riferimento come riportati nella delibera citata:

CLASSI DI DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO	TEMPI DI RIFERIMENTO	
	Diurno (6-22) Leq dB (A)	Notturmo (22-6) Leq dB (A)
I aree particolarmente protette	50	40
II aree prevalentemente residenziali	55	45
III aree di tipo misto	60	50
IV aree ad intensa attività umana	65	55
V aree prevalentemente industriali	70	60
VI aree esclusivamente industriali	70	70

3. La zona interessata dal potenziale impatto dell'attività della Società RARO S.r.l. rientra in area classificata come "CLASSE VI - Aree esclusivamente industriali" con valori di limite acustici di immissione in ambiente esterno pari a 70 dB(A) nel periodo diurno (6.00-22.00) e 70 dB(A) nel periodo notturno (22.00-6.00);
4. Il Comune di Matera - Settore Manutenzione Urbana - con propria nota prot. n. 0029086 del 29/03/2022 trasmessa per il tramite del SUAP (in Atti A.P. prot. n. 5127 del 30/03/2022) ha rilasciato il nulla osta ex. Legge n. 447/1995 (e s.m.i) art. 8 comma 4 e 6 per l'esercizio dello stabilimento di produzione di detersivi e saponi svolta dalla ditta RARO S.r.l., in quanto al rispetto della normativa per la tutela dell'inquinamento acustico, con l'obbligo di verifica e controllo post-operam in capo al soggetto esercente l'attività per il rispetto dei limiti di emissione sonora in fase di esercizio, come definiti dalla legislazione vigente;
5. Entro 3 (tre) mesi dalla messa a regime dello stabilimento, dovranno essere eseguite misure di verifica del livello di immissione sonora presso tutti i ricettori potenzialmente interessati nonché al perimetro dello stabilimento, secondo quanto valutato dal Tecnico Competente in acustica nel documento di valutazione previsionale allegato alla richiesta di A.U.A. (soprattutto in prossimità delle principali sorgenti sonore impattanti). Le misure dovranno consentire la verifica del rispetto dei "limiti di accettabilità";
6. Le misure dovranno essere eseguite nel rispetto delle tecniche di rilevamento, di misurazione e di presentazione dei risultati, dovrà essere rispettato quanto stabilito dal DM 16 marzo 1998 "Tecniche di rilevamento e misurazione dell'inquinamento acustico", nonché, delle specifiche norme tecniche. Tutte le attività dovranno essere eseguite da un Tecnico Competente in Acustica. Il rispetto dei valori del "limite di accettabilità" e del "limite differenziale di immissione" dovrà essere verificato nel Tempo di Riferimento Diurno (6:00 - 22:00) e/o in quello Notturmo (22:00 - 6:00) in funzione del periodo di esercizio dello stabilimento;
7. le date di messa a regime dello stabilimento nonché la data di esecuzione delle misure andranno comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ARPAB e al Comune di Matera

competente per territorio, con almeno 15 giorni di anticipo, per eventuali supervisione alle rilevazioni;

8. i risultati della campagna di monitoraggio acustico dovranno essere inviati alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ARPAB e al Comune di Matera competente per territorio, entro 30 gg dalla data di esecuzione delle misure. La relazione contenente gli esiti dovrà essere redatta attenendosi alle indicazioni riportate nell'Allegato D al sopra citato decreto. La relazione dovrà, altresì, descrivere dettagliatamente le condizioni di esercizio degli impianti;
9. le misure di verifica del livello di rumorosità sonora presso tutti i recettori potenzialmente interessati e al perimetro dello stabilimento, indicate in precedenza, andranno ripetute con **cadenza biennale**, nel rispetto di tutto quanto riportato anche ai precedenti punti;
10. in caso di modifiche dell'impianto, ai fini della loro autorizzazione occorre la preventiva rappresentazione del DPIA aggiornato. A valle del rilascio della nuova autorizzazione vanno ripetute le misure di autocontrollo secondo quanto previste ai punti precedenti;
11. in caso di criticità in fase di esecuzione dei monitoraggi si rende necessaria la realizzazione di opere di mitigazione i cui eventuali oneri graveranno esclusivamente sul proponente;

Tutto ciò, fatte salve eventuali diverse e/o ulteriori determinazioni del Comune di Matera quale autorità competente ai sensi della Legge 447/1995 in materia di inquinamento acustico.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 5) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 6) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 7) **di evidenziare**, altresì, che, essendo l'attività svolta da codesta Società riconducibile alla nozione di "Industria Insalubre", di cui all'art. 216 del Testo Unico delle Leggi Sanitarie - R.D. n. 1265/1934 - e relativi provvedimenti attuativi, essa è assoggettata alla comunicazione al Sindaco, da effettuare quindici giorni prima dell'avvio dell'attività.
- 8) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 9) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 10) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 11) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;

- 12) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia.
- 13) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 14) **di dare atto** che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, il Dott. Pietro DE LUCIA e l'Ing. Vincenzo RIZZELLO attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90;
- 15) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica.

Il sottoscritto Dirigente dichiara l'insussistenza del conflitto d'interessi, allo stato attuale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/90, in relazione al presente procedimento e della misura di cui all'art. 11 del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

IL RESPONSABILE
SERVIZIO 6
F.TO DR. ENRICO LUIGI DE CAPUA

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione, registro generale num. 298 del 03-03-2026, viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line della Provincia di Matera per 15 giorni consecutivi dal 03-03-2026 al 18-03-2026 al num. 421 del registro pubblicazioni.

IL RESPONSABILE
F.to Dr. Enrico Luigi De Capua

E' copia conforme all'originale:

Matera, _____

IL RESPONSABILE
